

# Posso rifiutare la prestazione di un contratto se in ritardo?



*Verificatosi l'inadempimento di una delle parti, l'altra, anche prima della eventuale causa per la risoluzione del contratto, può rifiutare l'adempimento tardivo purché l'inadempimento non abbia scarsa importanza e sia venuto meno il suo interesse a dare esecuzione al contratto.*

È legittimo per una delle parti di un contratto con prestazioni reciproche rifiutare la prestazione dell'altra parte qualora sia in ritardo rispetto agli accordi iniziali, ma solo a condizione che la **gravità dell'inadempimento** faccia venire meno l'interesse a dare esecuzione al contratto.

Infatti, secondo un orientamento costante della Cassazione **[1]**, in caso di inadempimento di una delle parti di un contratto nel quale non sia stato fissato un **termine essenziale** per l'esecuzione della prestazione, l'altra parte può rifiutare l'**adempimento in ritardo** a condizione che:

1. sia **venuto meno l'interesse** della parte non inadempiente all'esecuzione del contratto

2. sempre che l'inadempimento riguardi un **aspetto non marginale del contratto**, ossia non si tratti di un inadempimento di scarsa importanza, ma attenga a un punto centrale dell'accordo.

Se ricorrono queste due condizioni, l'adempimento può essere rifiutato anche se la parte adempiente **non ha ancora iniziato una causa [3]**.

Anche dopo l'offerta di adempimento tardivo, infatti, la parte adempiente può agire in giudizio per ottenere, dal tribunale, la **risoluzione del contratto** ed, eventualmente, se riesce a dimostrare i danni, anche il **risarcimento**.

Dunque, per stabilire se il creditore possa legittimamente rifiutare la prestazione dopo la scadenza del termine non essenziale **[2]**, anche prima o in assenza di una causa per la risoluzione del contratto, il giudice deve accertare se l'**inadempimento** possa essere considerato grave per motivi tanto oggettivi quanto soggettivi oppure inidoneo a realizzare le concrete finalità del contratto.

Infine, secondo la Corte, il comportamento del creditore che non agisce in causa per ottenere la risoluzione del contratto non può essere interpretato come una tacita volontà ad accettare il ritardo e, quindi, a modificare gli accordi intervenuti in precedenza. La sua è piuttosto da considerare come una semplice **tolleranza**, che comunque gli consente, in qualsiasi momento, di rifiutare la prestazione in ritardo, anche se ancora non ha agito davanti al tribunale.